Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 110 del 23/12/2021
Adunanza – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **14:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Il Segretario Generale Dott. Fanti Andrea, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **22** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. **104** del **23/12/2021**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gurioli Andrea – nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Morotti Alice, Cappellini Pietro e Meli Giulia.

Risultano presenti gli Assessori: Bevacqua Concetta, Nanni Paolo, Negroni Barbara, Masetti Massimo, Ruggeri Matteo.

Successivamente il Presidente della seduta del Consiglio comunale introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 7 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

BOSSO MASSIMO	Presente	ABAGNATO SAMUELE	Presente
GURIOLI ANDREA	Presente	RATTI IRENE	Presente
CASONI CHIARA	Presente	AGOSTINELLI FABRIZIO	Presente
GUIDOTTI ISABELLA	Presente	SETA ERIKA	Presente
DURANTE MARIO	Presente	PEDICA MIRKO	Presente
CIRAULO FRANCO	Presente	MAZZA MARIA	Presente
PERI LORENA	Presente	CAPPELLINI PIETRO	Presente
FRASCAROLI TAMARA	Presente	BAGLIERI GIOVANNI	Presente
BONIFAZI GIULIO ALBERTO	Presente	TONELLI ANDREA	Presente
MOROTTI ALICE	Presente	CEVENINI BRUNO	Presente
TRITTONI GABRIELLA	Presente	LA MORGIA UMBERTO	Assente
MELI GIULIA	Presente	DALBONI GABRIELE	Presente
ATTANASIO MARIA	Presente		

PRESENTI N. 24 **ASSENTI N. 1**

Deliberazione n. 110 del 23/12/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 90 del 13/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2024. Triennio 2022-2024 e della ricognizione sullo stato di avanzamento dei programmi del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, Triennio 2021-2023;
- al Consiglio Comunale, giusto provvedimento n. 58 del 22/07/2021, è stato presentato il Documento Unico di Programmazione 2019-2024. Triennio 2022-2024 e la ricognizione sullo stato di avanzamento dei programmi del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, Triennio 2021-2023;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 72 del 16/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2024, triennio 2022-2024;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 144 del 15/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione;

Atteso altresì che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 143 del 15/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo l'all. 9 al D.Lgs 118/2011 ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, risulta corredato di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, nota integrativa, piano degli indicatori, tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturali allegata al rendiconto 2020 e parere dell'organo di revisione economico - finanziaria;

Richiamata la "Presentazione della Nota di Aggiornamento al DUP – Documento Unico di Programmazione 2019-2024 e dello schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024",

illustrata durante la seduta del Consiglio Comunale del 25/11/2021;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
n. 95 del 16/12/2021, avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dei mercati (legge 160/2019 – articolo 1, commi 846-847). Modifica";
n. 96 del 16/12/2021, avente ad oggetto "Addizionale comunale IRPEF – Approvazione dell'aliquota e soglia di esenzione 2022" ;
n. 97 del 16/12/2021, avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote IMU 2022";
n. 98 del 16/12/2021, avente ad oggetto "Regolamento di applicazione della tassa rifiuti. Approvazione";
n. 99 del 16/12/2021, avente ad oggetto "Determinazione del grado di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022. Approvazione" , dichiarata immediatamente esecutiva;
n. 100 del 16/12/2021, avente ad oggetto " D.Lgs 267/2000 – art. 172 lett. c): Verifica della quantità e qualità di aree da destinare alla residenza da cedersi in proprietà o in diritto di superficie e determinazione del prezzo di cessione – Anno 2022";
n. 107 del 23/12/2021, avente ad oggetto "Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2022-2024 e elenco annuale 2022. Approvazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.", dichiarata immediatamente esecutiva;

Richiamate le disposizioni di legge relative alla componente di tributo TARI della imposta unica comunale, e specificamente:

- l'articolo 1 commi 639 e seguenti della legge 147/2013 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei commi da 652 a 655, nonché i commi 667 e 668;
- gli articoli 4 e 7 della Legge Regionale n. 23/2011, che attribuiscono la competenza all'adozione del piano finanziario del servizio rifiuti al Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per il servizio idrico e dei rifiuti;
- l'articolo 1 comma 527 della legge 205 del 2017 che alla lettera f) ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di predisporre ed aggiornare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato rifiuti, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Vista la Legge Regionale n. 16 del 2015 dell'Emilia Romagna, che all'articolo 5 comma 8 ha previsto che entro il 31 dicembre 2020 dovrà avviarsi su tutto il territorio regionale l'adozione di una tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio;

Preso atto che il suddetto termine è ora stato rinviato al 31 dicembre 2022 dalla legge regionale dell'Emilia Romagna n. 11 del 2020;

Vista la delibera n. 443 del 21 ottobre 2019 di ARERA, con la quale l'Autorità ha adottato disposizioni per la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e la successiva deliberazione di ARERA 363 del 3 agosto 2021, contenente il nuovo MTR per il periodo regolatorio 2022 - 2025;

Constatata la oggettiva complessità ed il carattere profondamente innovativo dei criteri indicati, che peraltro incidono sulla determinazione dei costi, ma non ancora sul metodo tariffario da applicarsi;

Rammentato che il Comune di Casalecchio di Reno, in relazione alle possibilità consentite dal comma 652 parte prima della citata legge 147/2013 e ss.mm.ii., si è avvalso e continua ad avvalersi della facoltà di commisurare il tributo con una propria metodologia di indici di produzione dei rifiuti, di tipo sperimentale, proprio in vista del già preannunciato passaggio alla tariffazione

puntuale che risulta programmato al 2023;
Dato atto che sulla base degli scenari di pianificazione noti il piano economico – finanziario del servizio rifiuti, non ancora disponibile e nella fase di redazione e predisposizione a cura dell'autorità competente (ATERSIR), non dovrebbe contenere radicali modificazioni dei saldi sostanziali noti nel corso della gestione 2021, con influenza degli stessi sul PEF 2022;

Valutata inoltre la concreta possibilità di poter fronteggiare eventuali scostamenti significativi rilevabili nel PEF 2022 rispetto alla gestione 2021 grazie anche al ricorso ai recuperi ottenuti con apposita campagna straordinaria di controlli su larga scala;

Considerato che il decreto legislativo 116/2020 ha introdotto radicali modifiche in materia di classificazione e gestione del ciclo rifiuti, tali da ripercuotersi sulla delimitazione degli imponibili che sarà possibile identificare solo al termine di una accurata verifica e in tempi non compatibili con il processo di approvazione del Bilancio;

Dato atto che le stesse sono state recepite nel testo della regolamentazione comunale TARI in applicazione dal 1° gennaio 2021;

Dato comunque atto che:

- ai sensi dell'art.1 comma 683 della L.147/13, il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L.296/06 gli enti locali "deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- e conseguentemente che:
    a) l'unica soluzione che appare percorribile, al fine di rendere possibile l'approvazione del Bilancio, è quella di non approvare specificatamente nuove tariffe TARI per l'anno 2022, data l'assenza transitoria del piano finanziario, che l'ente territorialmente competente, ATERSIR, deve ancora approvare, con la conseguenza che per legge (art. 1 comma 169 L. 296/06) anche per l'annualità 2022 continueranno a trovare applicazione le stesse tariffe TARI relative all'annualità 2019, 2020 e 2021, in continuità;
    b) al tempo stesso, una volta che il Piano Finanziario del Gestore (PEF) sarà approvato dalla competente Autorità d'Ambito (Atersir) il Comune provvederà ad attestare la conformità delle tariffe, così come prorogate ex lege, al suddetto PEF in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 683 della L. 147/13 e fermo restando quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio;

Visto e preso atto delle deliberazioni di Giunta Comunale

- n. 146 del 23/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Destinazione per l'esercizio 2022 dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni al codice della strada";
- n. 166 del 15/12/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi - Anno 2022";
- n. 169 del 21/12/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Determinazione ed approvazione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici per l'anno 2022";
- n. 173 del 21/12/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto

"Determinazione delle tariffe dei servizi cimiteriali per l'anno 2022";

Verificato che ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Contabilità, nel rispetto dei tempi previsti, copia degli schemi dei suddetti documenti di bilancio sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali dal 19/11/2021 e il parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria dal 09/12/2021;

Visto l'art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in particolare:

- al comma 821, che dispone che "gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza del risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- comma 823, che dispone che "a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123".

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che "i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori";

Considerata quindi la possibilità, come previsto dalla normativa vigente per il triennio 2022-2024 di avvalersi di questa facoltà, per un importo pari a 800.000,00, per il 2022, 2023 e 2024 degli oneri inseriti in previsione;

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);

- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010);

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Visto quanto indicato nel Documento Unico di Programmazione 2019-2024 – Nota di Aggiornamento per il triennio 2022-2024, approvato con propria precedente deliberazione n. 109 del 23/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 20 del 04/12/2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Sentita la Giunta Comunale;

Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il relativo parere in atti in data 20 dicembre 2021;

Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Uditi:

L'illustrazione dell'Assessore Bevacqua;

I seguenti interventi in sede di discussione generale: Consigliera Peri (P.D.); Consigliere Pedica (Centrodestra per Casalecchio); Consigliere Abagnato (E'Wiva Casalecchio); Consigliere Durante (P.D.); Assessore Bevacqua;

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati;

Preso atto che al momento della chiamata da parte del Presidente la Consigliera Morotti non ha espresso il proprio voto. Presenti alla votazione 23 Consiglieri;

Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 15 (Gruppi P.D., E'Wiva Casalecchio, Casalecchio da vivere,)
Contrari: 8 (Gruppi Centrodestra per Casalecchio, Movimento 5 stelle, Lista Civica Casalecchio di Reno, Gruppo Misto)

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A), quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano il quadro riassuntivo generale e gli equilibri finali:

ENTRATE		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	SPESE	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	**5.687.925,71**							
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Disavanzo di amministrazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato		**17.753,67**	**0,00**	**0,00**				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		24.611.383,24	18.682.383,24	18.582.383,24	**Titolo 1 -** Spese correnti	31.834.357,09	25.261.777,19	25.255.377,19
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.228.276,60	973.850,37	973.850,37	*- di cui fondo pluriennale vincolato*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3 - Entrate extratributarie		5.504.143,58	5.222.243,58	5.322.643,58				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.856.000,00	5.390.000,00	4.230.000,00	**Titolo 2 -** Spese in conto capitale	3.056.000,00	4.590.000,00	3.430.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	**Titolo 3 -** Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali		**35.199.803,42**	**30.268.477,19**	**29.108.877,19**	**Totale spese finali .....**	**34.890.357,09**	**29.851.777,19**	**28.685.377,19**
Titolo 6 - Accensione di prestiti		0,00	0,00	0,00	**Titolo 4 -** Rimborso di prestiti	327.200,00	416.700,00	423.500,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	**Titolo 5 -** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro		13.422.200,00	13.422.200,00	13.422.200,00	**Titolo 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	13.422.200,00	13.422.200,00	13.422.200,00
Totale Titoli		**68.622.003,42**	**63.690.677,19**	**62.531.077,19**	**Totale Titoli**	**68.639.757,09**	**63.690.677,19**	**62.531.077,19**

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	68.639.757,09	63.690.677,19	62.531.077,19	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	68.639.757,09	63.690.677,19	62.531.077,19

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.687.925,71			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		17.753,67	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		31.343.803,42	24.878.477,19	24.878.877,19
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		31.834.357,09	25.261.777,19	25.255.377,19
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*2.050.000,00*	*1.700.000,00*	*1.700.000,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		327.200,00	416.700,00	423.500,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-800.000,00**	**-800.000,00**	**-800.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		800.000,00	800.000,00	800.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.856.000,00	5.390.000,00	4.230.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		800.000,00	800.000,00	800.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.056.000,00	4.590.000,00	3.430.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibio di parte corrente (O)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**0,00**	**0,00**	**0,00**

2) di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
3) di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e il rispetto degli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000;
4) di dare atto, per le ragioni evidenziate nelle premesse del presente atto, della proroga ex lege (ai sensi dell'art.1 comma 169 della L.296/06), ai fini della Tassa dei rifiuti (TARI) 2021, delle tariffe della Tassa dei rifiuti (TARI) applicate negli anni 2019, 2020, e 2021, in continuità anche per il 2022;
5) di dare atto che, una volta che il Piano Finanziario del Gestore (P.E.F.) sarà approvato dalla competente Autorità d'Ambito (Atersir), il Comune provvederà ad attestare la conformità delle tariffe, così come prorogate ex lege, al suddetto P.E.F. in adempimento delle disposizioni di cui all'art.1 comma 683 della L.147/13 e fermo restando quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.267/2000 ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio;
6) di dare atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui all'articolo 6 del Dl 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del Dl n. 112/2008, è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio;
7) di dare atto che questo Ente rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;
8) di dare atto che questo Ente rientra in quanto previsto dall'art. 1, comma 905, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti commi 12 e 14

dell'articolo 6 del DL 78/2010 e comma 2 dell'articolo 5 del DL 95/2012;

9) di prendere atto della relazione dell'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, parere n. 20 del 04/12/2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;
10) di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
11) di pubblicare il Piano degli indicatori sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" (già "Trasparenza, valutazione e merito"), come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015;
12) di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Successivamente, al fine di consentire l'adozione degli atti conseguenti nel più breve tempo possibile, con separata votazione espressa in forma palese, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti:	23	
Votanti:	23	
Favorevoli:	15	(Gruppi P.D., E'Wiva Casalecchio, Casalecchio da vivere,)
Contrari:	8	(Gruppi Centrodestra per Casalecchio, Movimento 5 stelle, Lista Civica Casalecchio di Reno, Gruppo Misto)

il Consiglio

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio GURIOLI ANDREA	Il Segretario Generale FANTI ANDREA